



COMUNE DI CAMPOSANO

Città Metropolitana di Napoli

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n°53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°68 del 22 marzo 1990, che ha istituito l'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello;

Visto che ai sensi del sopra citato art. 1, comma 7, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nel predetto Albo presentando apposita domanda al Sindaco;

Rilevato che il Presidente della Corte di Appello accorda la precedenza a coloro che abbiano manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di Presidente di seggio elettorale;

INVITA

gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, a presentare entro il mese di ottobre p.v., domanda redatta in carta libera al Sindaco, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio (da allegare in fotocopia), residenza, professione, arte o mestiere.

Si avverte che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n°570 ed all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n°361(1).

L'immissione nelle funzioni, in occasione delle consultazioni elettorali, avviene con decreto del Presidente della Corte di Appello competente.

Dalla residenza municipale, 22.10.2021

Il Sindaco
f.to On.le Francesco Barbato

(1) Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.